REGOLAMENTO (CE) N. 3313/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che stabilisce un regime di transizione applicabile alle importazioni nell'Austria, nella Finlandia e nella Svezia di taluni prodotti tessili contemplati dai regolamenti (CEE) n. 3951/92, (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 517/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3951/92 del Consiglio, del 29 dicembre 1992, sul regime delle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Taiwan [1], il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, sulle norme comuni per l'importazione di taluni prodotti tessili da paesi terzi [2] e il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, sulle norme comuni per l'importazione di prodotti tessili da taluni paesi terzi non coperti da accordi bilaterali, protocolli o altre disposizioni, o da altre specifiche norme sull'importazione comunitaria [3] stabiliscono dei limiti quantitativi annuali alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di determinati paesi terzi ;

considerando che, in conformità con l'articolo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione [4], in appresso denominato « atto di adesione », questi regolamenti e in particolare i limiti quantitativi che essi stabiliscono, debitamente adattati, se necessario, alle esigenze derivanti dall'allargamento dell'Unione europea, si applicano nei nuovi Stati membri, subordinatamente all'adesione di questi e a partire dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione ;

considerando che, al fine di assicurare un armonioso passaggio dal vecchio al nuovo regime d'importazione nei nuovi Stati membri, è opportuno permettere, a determinate condizioni, l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3951/92, originari di e spediti da Taiwan precedentemente al 1° gennaio 1995 e aventi per destinazione l'Austria, la Finlandia o la Svezia, e prevedere che queste importazioni, per un periodo di transizione che non superi il 31 marzo 1995, siano esentate dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3951/92, purché i prodotti in questione siano stati immessi in libera pratica precedentemente a quella data in Austria, in Finlandia o in Svezia, purché siano destinati esclusivamente al consumo interno in questi Stati e a condizione che sarebbero stati ammessi nel territorio dello Stato aderente interessato ai sensi del regime di importazione nazionale applicabile precedentemente alla data dell'adesione ;

considerando che, al fine di assicurare un armonioso passaggio dal vecchio al nuovo regime d'importazione nei nuovi Stati membri, è opportuno permettere, a determinate condizioni, l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93, originari di e spediti da uno degli Stati elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3030/93 precedentemente al 1° gennaio 1995 e aventi per destinazione l'Austria, la Finlandia o la Svezia, e prevedere che queste importazioni, per un periodo di transizione che non superi il 31 marzo 1995, siano esentate dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3030/93, purché i prodotti in questione siano stati immessi in libera pratica precedentemente a quella data in Austria, in Finlandia o in Svezia, purché siano destinati esclusivamente al consumo interno in questi Stati e a condizione che sarebbero stati ammessi nel territorio dello Stato aderente interessato ai sensi del regime di importazione nazionale applicabile precedentemente alla data dell'adesione ;

considerando che, al fine di assicurare un armonioso passaggio dal vecchio al nuovo regime d'importazione nei nuovi Stati membri, è opportuno permettere, a determinate condizioni, l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94, originari di e spediti da uno degli Stati elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 517/94 precedentemente al 1° gennaio 1995 e aventi per destinazione l'Austria, la Finlandia o la Svezia, e prevedere che queste importazioni, per un periodo di transizione che non superi il 31 marzo 1995, siano esentate dall'applicazione del regolamento (CE) n. 517/94, purché i prodotti in questione siano stati immessi in libera pratica precedentemente a quella data in Austria, in Finlandia o in Svezia, purché siano destinati esclusivamente al consumo interno in questi Stati e a condizione che sarebbero stati ammessi nel territorio dello Stato aderente interessato ai sensi del regime di importazione nazionale applicabile precedentemente alla data dell'adesione,

[1] GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 217/94 (GU n. L 28 del 2. 2. 1994, pag. 1).
[2] GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/94 della Commissione (GU n. L 29 del 2. 2. 1994, pag. 1).
[3] GU n. L 67 del 10. 3. 1994, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2798/94 (GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 6).
[4] GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti contemplati dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 3951/92, originari di e spediti da Taiwan precedentemente al 1° gennaio 1995 e aventi per destinazione l'Austria, la Finlandia o la Svezia non sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3951/92, purché i prodotti in questione siano stati immessi in libera pratica precedentemente a quella data in Austria, in Finlandia o in Svezia, purché siano destinati esclusivamente al consumo interno in questi Stati e a condizione che sarebbero stati ammessi nel territorio dello Stato aderente interessato ai sensi del regime di importazione nazionale loro applicabile precedentemente alla data dell'adesione.

Articolo 2

I prodotti contemplati dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93, originari di e spediti da uno degli Stati elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3030/93 precedentemente al 1° gennaio 1995 aventi per destinazione l'Austria, la Finlandia o la Svezia non sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93, purché i prodotti in questione siano stati immessi in libera pratica precedentemente a quella data in Austria, in Finlandia o in Svezia, purché siano destinati esclusivamente al consumo interno in questi Stati e a condizione che sarebbero stati ammessi nel territorio dello Stato aderente interessato ai sensi del regime di importazione nazionale loro applicabile precedentemente alla data dell'adesione;

Tutti i prodotti importati dopo la data di adesione nel territorio dei nuovi Stati membri ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93, in particolare ai limiti quantitativi fissati dal regolamento suddetto, in attesa della firma e della conclusione dei protocolli che modificano gli accordi bilaterali esistenti in considerazione dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, secondo quanto disposto dagli articoli 75, 100 e 127 dell'atto di adesione.

Articolo 3

I prodotti contemplati dall'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 originari di e spediti da uno degli Stati elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 517/94 precedentemente al 1° gennaio 1995 aventi per destinazione l'Austria, la Finlandia o la Svezia non saranno soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94, purché i prodotti in questione siano stati immessi in libera pratica precedentemente a quella data in Austria, in Finlandia o in Svezia, purché siano destinati esclusivamente al consumo interno in questi Stati e a condizione che sarebbero stati ammessi nel territorio dello Stato aderente interessato ai sensi del regime di importazione nazionale loro applicabile precedentemente alla data dell'adesione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995, subordinatamente all'entrata in vigore, per quella data, del trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER